

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2026

243/2026/E/COM

APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE, NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, IN MATERIA DI GESTIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI E DEI FLUSSI INFORMATIVI TRASMESSI AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1394^a riunione del 9 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/UE del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 maggio 2008, GOP 28/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel come successivamente modificata e integrata, (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);

- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 850/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2018, 77/2018/R/com come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/com (di seguito: deliberazione 135/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 638/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 638/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 135/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 135/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, n. 307/2025/A, recante rinnovo del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 323/2025/R/com (di seguito: deliberazione 323/2025/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2026;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2026, 58/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 58/2026/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria

competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

- l'articolo 8, comma 2, del d.P.R. 244/01 stabilisce che i funzionari dell'Autorità, incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia della decisione del Collegio di cui al precedente alinea;
- ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del d.P.R. 244/01, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, l'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
- con la deliberazione 307/2025/A l'Autorità ha rinnovato il Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza, per l'effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza dell'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza dei settori regolati;
- con la deliberazione GOP 28/08, come successivamente modificata e integrata, è stato istituito lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), che, tra l'altro, può inviare agli Uffici dell'Autorità istanze e segnalazioni in merito alle attività di propria competenza;
- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) presso la società Acquirente Unico S.p.A. (Gestore del SII), per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10, come successivamente modificato e integrato, definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII, stabilendo che l'identificazione dei processi gestiti nell'ambito del SII, nonché la definizione e le modalità di attuazione dei medesimi, compete all'Autorità;
- nel corso degli ultimi anni, l'Autorità ha disposto la centralizzazione nell'ambito del SII della gestione dei processi commerciali funzionali alla gestione delle forniture di energia elettrica e gas naturale, nonché della gestione delle richieste di prestazioni tecniche nel settore elettrico; in particolare:
 - con la deliberazione 487/2015/R/eel, sono state definite le disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo, c.d. *switching* nel settore elettrico, disponendone l'implementazione nell'ambito del SII;

- con la deliberazione 628/2015/R/eel, sono state definite le regole in merito all'estensione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Centrale Ufficiale del SII, con riferimento al settore elettrico;
- con la deliberazione 102/2016/R/com, sono state definite le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale (voltura) nel settore gas;
- con la deliberazione 850/2017/R/com, sono state definite le regole in merito all'estensione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Centrale Ufficiale del SII, con riferimento al settore del gas naturale;
- con la deliberazione 77/2018/R/com, sono state definite le disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo, c.d. *switching* nel settore gas, disponendone l'implementazione nell'ambito del SII;
- con la deliberazione 135/2021/R/com, è stato disposto il completamento delle disposizioni funzionali all'acquisizione di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale nel settore elettrico (voltura elettrica), introducendo la facoltà di scelta della controparte commerciale in fase di voltura contrattuale;
- con la deliberazione 638/2022/R/eel è stata disposta la centralizzazione nel SII delle richieste delle prestazioni di sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione, nel settore elettrico;
- con la deliberazione 135/2024/R/eel è stata prevista la centralizzazione graduale nel SII delle richieste di prestazioni di attivazione, disattivazione e variazione di potenza, nel settore elettrico;
- con la deliberazione 323/2025/R/com è stato disposto il completamento delle disposizioni funzionali all'acquisizione di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale nel settore gas (voltura gas), introducendo la facoltà di scelta della controparte commerciale in fase di voltura contrattuale, nonché la procedura per la gestione delle richieste di voltura errate nei settori elettrico e gas;
- con la deliberazione 58/2026/R/eel è stata introdotta una riforma del processo di cambio fornitore che, in attuazione delle recenti linee guida in materia pubblicate in ambito europeo e nazionale, definisce le modalità finalizzate ad assicurare il diritto dei clienti di poter cambiare fornitore in tempi brevi, con una procedura tecnica ridotta a 24 ore di un giorno lavorativo, nonché le modalità per la gestione delle variazioni di utenti del trasporto e/o controparti commerciali non su richiesta del cliente finale;
- gli Uffici dell'Autorità ricevono dagli operatori, nonché dal Gestore del SII e dallo Sportello, segnalazioni riferite a imprese di vendita di energia elettrica e gas naturale nelle quali si evidenziano casi di gestione non conforme dei processi tecnici e commerciali afferenti alla gestione delle forniture, attraverso un utilizzo apparentemente improprio del SII;
- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, al fine di verificare la fondatezza delle segnalazioni già ricevute o che saranno ricevute in

futuro, ha richiesto alla Direzione *Accountability e Enforcement* di effettuare 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di vendita in relazione all'utilizzo del SII.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- procedere al controllo della corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di prestazioni tecniche e commerciali e dei flussi informativi trasmessi al SII per la gestione delle forniture, tramite l'approvazione di n. 2 (due) verifiche ispettive, da effettuare entro il 31 marzo 2027, presso altrettante imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale individuate sulla base di reportistica periodica o segnalazioni specifiche da parte del Gestore del SII e/o di operatori di settore, tenendo conto della gravità della violazione potenzialmente riscontrabile, del numero e della tipologia di clienti coinvolti ed eventualmente della reiterazione della condotta non conforme;
- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi, nonché eventualmente con il supporto di funzionari del Gestore del SII

DELIBERA

1. di approvare n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali in merito alla corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di prestazioni tecniche e commerciali e dei flussi informativi trasmessi al SII per la gestione delle forniture, da effettuare entro il 31 marzo 2027, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita di energia elettrica e gas naturale in materia di prestazioni tecniche e commerciali e dei flussi informativi trasmessi al Sistema Informativo Integrato: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), nei confronti delle imprese individuate sulla base dei criteri rappresentati in premessa;
2. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, eventualmente anche con la collaborazione di funzionari del Gestore del SII, previa notifica all'esercente interessato, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa e al Gestore del SII;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2026;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua